

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE

" LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE - FIRENZE "

Articolo uno

Costituzione - Denominazione - Sede - Stemma

1.1 È costituita una associazione culturale denominata " LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE " - in seguito anche semplicemente "Associazione" - avente sede in Firenze, attualmente in Via degli Alfani, 48.

1.2 Lo stemma dell'Associazione, conforme a quello degli altri Lyceum Club Internazionali, è costituito dalla lettera "L" d'argento in campo blu.

Articolo due

Oggetto e finalità

2.1 L'Associazione ha lo scopo di promuovere la crescita culturale delle persone associate - di seguito anche, al plurale, le "socio" e/o le "associate" ed, al singolare, la "socio" e/o la " associata" - e di tutta la Cittadinanza di Firenze, e non solo, mediante la realizzazione di manifestazioni ed eventi vari, compresi concerti e conferenze, da tenersi in sedi idonee a consentire lo scambio, tra i partecipanti, delle reciproche conoscenze in ordine alle materie ed ai settori oggetto dell'attività della Associazione.

2.2 L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica, agisce senza discriminazioni di carattere religioso, politico e razziale e si mantiene estranea a tutte le iniziative

e attività diverse da quelle del proprio scopo.

2.3 L'Associazione svolge la sua attività mediante Sezioni, la cui istituzione e/o soppressione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

2.4 La istituzione e/o la soppressione delle Sezioni non costituisce modifica del presente statuto, costituendo le stesse il mezzo attraverso il quale, da parte del Consiglio Direttivo, viene perseguito lo scopo dell'Associazione.

Fermo quanto appena detto, si dà atto che al momento della approvazione del presente statuto la Associazione svolge la sua attività, mediante le seguenti Sezioni:

- Sezione Arte: dedita alla organizzazione di esposizioni, conferenze e seminari.

- Sezione Attività Sociali: dedita alla promozione della vita dell'Associazione in tutti i suoi aspetti, nonché alla individuazione e successiva gestione di iniziative di solidarietà sociale eventualmente decise dal Consiglio Direttivo;

- Sezione Letteratura: dedita alla organizzazione di conferenze, letture e recitazioni tanto italiane che d'altre lingue, corsi di studio, recensioni, relazioni di pubblicazioni, rappresentazioni, convegni.

- Sezione Musica: dedita alla organizzazione di concerti, audizioni, conferenze, corsi di formazione e perfezionamento.

- Sezione Rapporti Internazionali: dedita a curare l'ospitalità della Associazione nei confronti degli apparte-

nenti a "Lyceum" esteri, nonché di persone illustri che siano di passaggio a Firenze, mediante la organizzazione di ricevimenti e di programmi di accoglienza nella Città.

- Sezione Scienze e Agricoltura: dedita alla organizzazione di conferenze ed alla produzione di relazioni, di eventi ed, in genere, di tutto ciò che può servire alla diffusione di nozioni scientifiche.

2.5 Ciascuna Sezione è presieduta da una Presidente nominata dall'Assemblea, che dura in carica per quattro anni e può essere rieletta; la Presidente nomina una Vicepresidente che dura in carica per il medesimo periodo di durata della sua carica: il mandato della Vicepresidente ha, quindi, la medesima scadenza di quello della Presidente che l'ha nominata, fatti salvi i casi di decesso e/o dimissioni della Presidente, casi nei quali il mandato della Vice-presidente termina con la nomina, da parte dell'Assemblea, della nuova Presidente di Sezione.

2.6 Per il raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione - coordinando la propria attività con quella delle omonime organizzazioni esistenti sia in Italia che all'Estero - potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare manifestazioni ed eventi culturali di vario genere e così, in via esemplificativa e non tassativa, concerti, audizioni, convegni, corsi di perfezionamento, conferenze, dibattiti, mostre, esposizioni;

- collaborare con altri soggetti - fondazioni, associazioni, enti - sia nazionali che esteri, che svolgano attività simili e/o connesse, nonché partecipare agli stessi nei modi e nei limiti ritenuti, dal Consiglio Direttivo, utili, o anche soltanto opportuni, per il perseguimento del proprio scopo.

Articolo tre

Le Socie

3.1 Possono far parte dell'Associazione esclusivamente persone fisiche di sesso femminile, di qualunque nazionalità e di maggiore età secondo la legge italiana: il numero delle socie è illimitato.

3.2 Le Socie sono suddivise in tre categorie: Benemerite, Sostenitrici, Ordinarie.

a) Appartengono alla categoria "Socie Benemerite" le socie che, oltre alla quota sociale, versano - contestualmente al pagamento di quest'ultima - annualmente nelle casse sociali un contributo nella misura annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

b) Appartengono alla categoria "Socie Sostenitrici" le socie che, oltre alla quota sociale, versano - contestualmente al pagamento di quest'ultima - annualmente nelle casse sociali un contributo nella misura annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

c) Appartengono alla categoria "Socie Ordinarie" le socie che versano annualmente nelle casse sociali la sola quota sociale.

3.3 Le Socie hanno uguali diritti e sono tenute all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione.

3.4 A tutte le socie spetta il diritto di elettorato attivo e passivo. Tale diritto non potrà, però, essere esercitato dalle socie non in regola con il pagamento della quota sociale.

3.5 Le socie hanno l'obbligo di versare la quota sociale annuale ed ogni altro contributo - diverso da quello per l'appartenenza alla categoria delle socie benemerite o sostenitrici - eventualmente richiesto dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ciascun anno per la categoria di appartenenza. Il pagamento oltre detto termine comporterà l'obbligo, per l'associata, di corrispondere interesse di mora nella misura di legge. Ove il pagamento non sia effettuato entro il 31 marzo la socia cesserà di appartenere all'Associazione, ma sarà, comunque, tenuta al pagamento della quota sociale non versata e di quant'altro dovuto.

3.6 Le Socie che non comunicheranno per iscritto, e con raccomandata a.r., il recesso dall'Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno considerate associate anche per l'anno successivo ed obbligate al versamento della relativa quota annuale associativa e di quanto, eventualmente, richiesto a titolo di contributo dal Consiglio Direttivo.

3.7. La qualità di Socia è personale e non trasmissibile agli eredi o aventi causa. La quota sociale è, infatti, intrasmis-

sibile e non rivalutabile.

3.8 Non sono ammesse socie temporanee.

Articolo quattro

Ammissione

4.1 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda - scritta, firmata dalla interessata e controfirmata, a titolo di presentazione, da socia che sia tale da almeno un anno e risulti in regola con il pagamento delle quote e di ogni altro contributo eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo - contenente, oltre alle generalità complete, l'indirizzo ed il codice fiscale della aspirante, espressa dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti che disciplinano la vita dell'Associazione.

4.2 La domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere presentata a mano o inviata a mezzo raccomandata a/r alla sede dell'Associazione.

4.3 Il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda, delibera se accogliere o negare l'iscrizione. Ove questa venga negata, il Consiglio Direttivo deve motivare il rigetto.

4.4 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia dell'accettazione della domanda, la richiedente ha l'obbligo di versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso, nonché ogni altro contributo even-

tualmente stabilito dal medesimo. Il mancato versamento nel suddetto termine comporta la decadenza della domanda.

Articolo cinque

Perdita della qualità di socia

5.1 La qualità di socia si perde per morte, per recesso o per esclusione.

5.2 Il recesso può essere esercitato in ogni momento a mezzo dichiarazione, scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, presentata a mano o inviata a mezzo raccomandata A/R alla sede dell'Associazione: esso ha effetto dal momento della ricezione.

5.3 L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata:

a) in caso di mancato pagamento entro il 31 marzo della quota sociale e di quanto, eventualmente, richiesto a titolo di contributo dal Consiglio Direttivo, con esclusione di quello previsto per l'assunzione della qualità di socia bene-merita e/o sostenitrice;

b) in caso di svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione;

c) in tutti i casi in cui la Socia non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere assembleari o delle decisioni del Consiglio Direttivo.

5.4 Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato a

mezzo di lettera raccomandata a/r all'associata decaduta - all'indirizzo comunicato all'Associazione al momento della domanda di iscrizione o successivamente a mezzo raccomandata a/r - e questi, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea, mediante lettera raccomandata a/r inviata al Presidente della Associazione, che dovrà convocarla in sede ordinaria nei quarantacinque giorni successivi alla ricezione del ricorso.

Articolo sei

"Albo d'Onore"

6.1 E' istituito un "Albo d'Onore" nel quale vengono iscritti, a seguito di specifica delibera del Consiglio Direttivo, i soggetti sia persone fisiche, senza distinzione di sesso, che non - esemplificativamente enti, società, persone giuridiche, associazioni, istituzioni sia pubbliche che private in genere - che, a giudizio del medesimo Consiglio Direttivo, hanno acquisito particolari meriti nei confronti della Cultura, della Associazione e della Cittadinanza di Firenze.

Articolo sette

"Albo degli Amici del Lyceum Club Internazionale di Firenze"

7.1 Nell'ottica della diffusione della Cultura, per consentire anche a soggetti diversi dalle associate a partecipazione abituale a manifestazioni ed eventi organizzati dalla Associazione, è istituito l'"Albo degli Amici del Lyceum Club Internazionale di Firenze".

7.2 Nell' "Albo degli Amici del Lyceum Firenze" vengono iscritte, a seguito di specifica delibera del Consiglio Direttivo, le persone, anche di sesso maschile, interessate a partecipare alle manifestazioni ed agli eventi della Associazione non riservati esclusivamente alle Socie e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

7.3 La domanda - indirizzata al Consiglio Direttivo, scritta, firmata dall'interessato e controfirmata, a titolo di presentazione, da una socia che sia tale da almeno un anno e risulti in regola con il pagamento delle quote e di ogni altro contributo eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo - deve essere presentata a mano o inviata a mezzo raccomandata A/R alla sede dell'Associazione e contenere, oltre alle generalità (complete di indirizzo e codice fiscale) dell' aspirante, dichiarazione espressa di accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti che disciplinano la vita dell'Associazione.

7.4 Il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda, delibera se accogliere o negare l'iscrizione. Ove questa venga negata, il Consiglio Direttivo deve motivare il rigetto.

7.5 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia dell'accettazione della domanda, il richiedente ha l'obbligo di versare il contributo nella misura, minima, stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso. Il mancato versa-

mento nel suddetto termine comporta la decadenza della domanda.

7.6 L'iscrizione nell' "Albo degli Amici del Lyceum Firenze" comporta la assunzione della qualità di "Amico/a del Lyceum Firenze" e dà diritto di partecipazione alle manifestazioni ed agli eventi della Associazione non riservati esclusivamente alle socie. Essa ha validità per l'anno per cui essa viene accettata e si intende tacitamente rinnovata anche per l'anno successivo ove non venga rinunciata - con nota scritta inviata a mezzo raccomandata a/r alla sede dell'Associazione - entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata. Il mancato invio della rinuncia entro detto termine comporta l'obbligo del versamento del contributo anche per l'anno successivo.

7.7 Fermo quanto al precedente comma, la validità della iscrizione viene meno anche in caso di morte e/o esclusione dell'iscritto.

7.8 L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata:

a) in caso di mancato pagamento entro il 31 marzo del contributo;

b) in tutti i casi in cui l'iscritto all' "Albo degli Amici del Lyceum Firenze" non ottemperi, per quanto di spettanza, alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere assembleari o delle decisioni del Consiglio Direttivo.

7.9 Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata a/r all'interessato all'indirizzo comunicato all'Associazione al momento della domanda di iscrizione o successivamente a mezzo raccomandata a/r.

Articolo otto

Durata

8.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo nove

Patrimonio

9.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da contributi, erogazioni e sovvenzioni di privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;

d) da eventuali donazioni e lasciti da parte di associate o di privati o di enti pubblici;

e) da rimborsi derivanti da convenzioni.

9.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative e da ogni altro contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni, eventi o partecipazione ad essi;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

9.3 L'Associazione durante la sua vita non distribuisce utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitale tra i propri associati, neppure in forma indi-retta.

Articolo dieci

Bilancio

10.1 L'esercizio associativo termina il 31 dicembre di ciascun anno.

10.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Articolo undici

Organi dell'Associazione

11.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle Socie;
- b) la Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore e/o il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Articolo dodici

Gratuità e rappresentatività delle cariche

12.1 Tutte le cariche associative sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rim-

borso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione.

12.2 Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo che li ha conferiti.

12.3 Il personale dipendente dell'Associazione non può ricoprire alcuna carica elettiva.

Articolo tredici

Assemblea delle Socie

13.1 L'Assemblea delle socie regolarmente costituita è sovrana, rappresenta l'universalità delle socie e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutte le Socie, anche se non intervenute o dissenzienti.

13.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e, comunque, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta, scritta, da parte di tante socie che rappresentino almeno un terzo dell'intero corpo sociale.

13.3 L'Assemblea in sede ordinaria approva il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo annuale, determina gli indirizzi e le direttive generali del programma di attività per l'anno sociale dell'Associazione, procede alla nomina delle cariche sociali - Presidente della Associazione, Presidenti delle Sezio-

ni, componenti il Consiglio Direttivo, Revisore e/o il Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri - e delibera su quant'altro ad essa demandato dalla Legge o dal presente nonché su ogni argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame, con esclusione delle materie di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

13.4 L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento della Associazione, sulle modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

13.5 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la Sede Sociale o anche in luogo diverso, purché in Italia, con avviso scritto ed inviato a ciascuna socia, al domicilio risultante agli atti della Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la adunanza; l'avviso: (i) dovrà essere inviato con qualsiasi mezzo - cartaceo o telematico - idoneo a provarne l'invio nei termini; (ii) dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare; (iii) potrà contenere anche l'indicazione della data della assemblea da tenersi in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta: l'assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, ma potrà essere tenuta nel giorno successivo.

13.6 Pur in assenza delle suddette formalità, l'Assemblea è

validamente costituita ed idonea a deliberare quando ad essa partecipano tutte le socie aventi diritto a voto, la Presidente e tutti i componenti il Consiglio Direttivo e nessuno si oppone alla trattazione.

Articolo quattordici

Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea- Svolgimento dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea in sede ordinaria:

(i) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi delle socie aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta delle presenti in proprio o per delega;

(ii) in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle socie aventi diritto al voto presenti e delibera con la maggioranza dei voti delle socie presenti in proprio o per delega.

14.2 L'Assemblea in sede straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione delibera con la maggioranza di tante socie che rappresentino la metà più uno delle aventi diritto al voto, salvo per deliberare lo scioglimento della Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti delle socie aventi diritto a voto.

14.3 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea le socie in regola con il pagamento della quota annuale e di ogni contributo eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

14.4 L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla Vice Presidente e/o da persona designata dalle intervenute.

14.5 Ciascuna socia dispone di un voto e può essere portatrice di non più di cinque deleghe.

14.6 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle relative alla loro responsabilità, le componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

14.7 Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.

Articolo quindici

Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti determinato dall'Assemblea in sede di nomina in misura, comunque, non superiore alle ventuno unità, comprese la Presidente e le Presidenti di Sezione, che ne sono componenti di diritto.

15.2 Le componenti il Consiglio Direttivo devono essere scelte tra le socie aventi diritto di voto nelle assemblee, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

15.3 La Presidente del Consiglio Direttivo e le Presidenti di Sezione sono nominate dall'Assemblea in sede ordinaria.

15.4 Il Consiglio direttivo, nella sua prima seduta nomina al suo interno:

- due Vicepresidenti, cui è demandata la sostituzione della

Presidente in tutti i casi di sua assenza e/o impedimento; la sostituzione avverrà secondo la anzianità di partecipazione alla Associazione; conseguentemente, in tutti i casi di assenza e/o impedimento della Presidente essa sarà sostituita dalla più anziana, nel senso detto, delle Vicepresidenti ed in caso anche di assenza e/o impedimento anche di questa dall'altra; la carica di Vicepresidente è incompatibile con quella di Tesoriera. -

una Segretaria, cui sono demandate:

- la cura e la tenuta degli archivi dei libri sociali, nonché la redazione dei verbali delle riunioni di Consiglio;

- la conservazione dello Statuto, dei regolamenti e del libro verbali delle delibere del Consiglio, delle quali provvede, ove occorra, alla pubblicità;

- la cura, la tenuta e l'aggiornamenti dei ruoli relativi alle diverse categorie di socie, dell'Albo d'onore e dello "Albo degli Amici del Lyceum Firenze";

- la direzione dell'ufficio di segreteria, sovrintendendo al disbrigo di tutte le pratiche burocratiche e amministrative necessarie alla vita dell'Associazione;

- una Archivista, cui sono demandate:

- la organizzazione, il coordinamento e la direzione del servizio di archivio/biblioteca; la tenuta e l'aggiornamento del catalogo; l'esatta registrazione dei prestiti;

- la organizzazione, d'intesa con il Consiglio Direttivo,

dell'attività di biblioteca, acquisti e presentazioni di nuovi libri;

- una Economa, cui sono demandate:

- la responsabilità delle risorse materiali dell'Associazione;

- la redazione e la tenuta dell'inventario di tutti i beni di proprietà della Associazione;

- la istruzione, di concerto con la Tesoriera, delle pratiche di spesa da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

- la direzione ed il controllo dello stato della sede sociale, compresa l'attività del personale di pulizia e di sorveglianza;

- la responsabilità del servizio ricevimenti in base alle esigenze delle varie Sezioni;

- la gestione, libera ed autonoma, della somma messale a disposizione dal Consiglio Direttivo per far fronte a ordinarie o straordinarie necessità dell'Associazione;

- una Tesoriera, cui sono demandate:

- la gestione economica dell'Associazione;

- la custodia e la gestione della cassa;

- la redazione e la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione;

- la firma, congiuntamente alla Presidente, dei mandati d'entrata e di uscita, deliberati e/o autorizzati dal Consiglio Direttivo;

- la predisposizione, insieme alla Presidente, degli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Direttivo;

- la istruzione, di concerto con l'Economa, delle pratiche di spesa da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

- dirige l'esazione delle quote sociali;

La carica di Tesoriera è incompatibile con quella di Vicepresidente.

La tesoriera può farsi coadiuvare da una Vice-Tesoriera

15.6 Non è ammesso il cumulo delle cariche se non ad interim.

15.6 In caso di dimissioni o decesso di una sua componente, il Consiglio stesso, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con la socia che ha riportato tra le non elette il maggior numero di voti. La durata della sua carica è pari a quella del Consiglio in cui è subentrata.

15.7 Fermo quanto appena detto al precedente comma 15.5, ove si tratti di decesso o dimissioni della Presidente del Consiglio Direttivo ovvero di una Presidente di Sezione, la sostituzione sarà rimessa ad apposita Assemblea da tenersi nei quarantacinque giorni successivi all'evento che ha determinato la necessità di provvedere alla sostituzione; nelle more le funzioni saranno svolte ad interim dalla Vicepresidente più anziana per appartenenza alla Associazione.

15.8 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'As-

sociazione, esclusi quelli che per legge o in base al presente Statuto sono riservati all'Assemblea;

15.9 In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- redigere i bilanci annuali consuntivi e preventivi dell'Associazione;

- fissare annualmente l'ammontare della quota associativa e dei contributi, sulla base delle necessità e del funzionamento dell'Associazione;

- stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;

- istituire o sopprimere Sezioni;

- affidare incarichi a socie specificandone i compiti, gli eventuali rimborsi spese e compensi;

- redigere i regolamenti per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in sede ordinaria;

- deliberare sull'ammissione delle socie e sulla loro esclusione;

- deliberare sulle iscrizioni nell'Albo d'onore e sull' "Albo degli Amici del Lyceum Firenze";

- deferire le eventuali questioni per la non ottemperanza agli obblighi associativi al Collegio dei Probiviri.

Articolo sedici

Funzionamento del Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo si raduna una volta al mese per

gli affari ordinari.

16.2 Il Consiglio Direttivo si raduna tutte le volte che la Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi membri e comunque almeno 2 (due) volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota e dei contributi previsti dal presente statuto.

16.3 Il Consiglio Direttivo è convocato - dalla Presidente, dalla Vice Presidente che la sostituisce ovvero da un terzo delle sue componenti - presso la Sede Sociale o anche in luogo diverso, purché in Italia, con avviso scritto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione; l'avviso: (i) dovrà essere inviato con qualsiasi mezzo - cartaceo o telematico - idoneo a provarne l'invio nei termini; (ii) dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare

16.4 In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo - cartaceo o telematico - idoneo a provarne l'invio nei termini da inviarsi almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

16.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente - ovvero dalla vice-presidente che la sostituisce ovvero, ancora, dalla componente più anziana per età - e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. A parità di voti prevale quello del Presidente.

16.6 Pur in assenza delle suddette formalità, il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed idoneo a deliberare quando ad esso partecipano tutte le componenti e nessuna si oppone alla trattazione.

Articolo diciassette

Comitato Esecutivo

17.1 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni ad un Comitato Esecutivo - composto dalla Presidente, dalle Vicepresidenti, dalle Presidenti di Sezione, dalla Segretaria e dalla Tesoriera - con espressa esclusione delle seguenti: (i) redigere i bilanci annuali consuntivi e preventivi dell'Associazione; (ii) fissare annualmente l'ammontare della quota associativa e dei contributi; (iii) stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; (iv) istituire o sopprimere Sezioni; (v) redigere i regolamenti per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in sede ordinaria; (vi) deliberare sull'ammissione delle socie e sulla loro esclusione; (vii) deliberare sulle iscrizioni nell'Albo d'onore e sull' "Albo degli Amici del Lyceum Firenze"; (viii) deferire le eventuali questioni per la non ottemperanza agli obblighi associativi al Collegio dei Probiviri.

17.2 Per le convocazioni delle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente

Statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

17.3 Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo diciotto

Presidente dell'Associazione

18.1 La Presidente del Consiglio Direttivo - o la Vice Presidente che, a norma del presente statuto, la sostituisce in caso di sua assenza o impedimento - ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Inoltre la Presidente:

- cura le relazioni esterne dell'Associazione;
- firma i registri sociali, i mandati di entrata e di pagamento, e la corrispondenza;
- indice le riunioni del Consiglio;
- ogni anno, all'Assemblea, tiene il resoconto delle attività dell'Associazione.

Articolo diciannove

Il Revisore e/o il Collegio dei Revisori

19.1 L'Assemblea, in sede ordinaria, nomina un Revisore e/o un Collegio dei Revisori, per il controllo della correttezza con-

tabile e della gestione finanziaria dell'Associazione, secondo le norme di legge e quelle del presente Statuto.

19.2 Il Revisore e/o i componenti del Collegio, possono essere anche non associati e sono rieleggibili.

19.3 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Ove, nel corso del quadriennio, uno dei suoi membri venga a mancare per qualsiasi motivo, il suo sostituto viene nominato alla prima Assemblea successiva e resta in carica fino alla scadenza naturale del Collegio di cui fa parte.

19.4 Il Revisore e/o il Collegio dei Revisori redigono una relazione annuale da presentare in Assemblea in occasione della approvazione del bilancio.

19.5 La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione.

Articolo venti

Collegio dei Probiviri

20.1 L'Assemblea, in sede ordinaria, elegge il Collegio dei Probiviri costituito da tre membri, tra le socie che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari.

20.2 La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione.

20.3 Il Collegio dura in carica quattro anni, delibera a maggioranza ed è presieduto dalla Presidente che viene eletta nel suo seno.

20.4 Al Collegio sono deferite tutte le controversie tra le socie relative al rapporto associativo o tra le stesse e l'Associazione ed i suoi organi. Esso vigila sul comportamento morale e disciplinare delle socie.

20.5 Il Collegio dei Probiviri giudica, garantendo il contraddittorio tra le parti, secondo equità e senza formalità di procedura e si può attivare autonomamente o su segnalazione di qualunque organo dell'Associazione o di qualunque associata.

20.6 Si può ricorrere al Collegio dei Probiviri in ogni momento fuorché nel caso in cui vi sia un provvedimento espresso: in tale circostanza il termine per ricorrere è di 30 (trenta) giorni dalla sua effettiva conoscenza ed il Collegio deve adottare una decisione entro i sei mesi successivi.

20.7 Esso opera con la forma di arbitrato irrituale.

Articolo ventuno

Estinzione dell'Associazione

21.1 L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

21.2 In tutti i casi di estinzione della Associazione, l'Assemblea delle associate delibera circa la devoluzione del patrimonio residuo a favore di altra associazione con analoghe

finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dell'estinzione.

Articolo ventidue

Norma di rinvio

22.1 Per quanto non disposto dal presente Statuto, si fa rinvio al disposto del codice civile e ad altre norme della vigente legislazione italiana.

f.to Donatella LIPPI

f.to Federico Favilli Notaio. Vi è il sigillo

